ACCORDO CONTRATTUALE

tra l'Azienda USL Toscana Centro e Biomolecular Diagnostic S.r.l. per l'esecuzione di prelievi ematici ed il ritiro di campioni biologici nell'ambito territoriale del Comune di Firenze

Durata dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2027

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:

a) 8 - ter "*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie*""

b) 8 - quarter "*Accreditamento istituzionale*"

c) 8 - quinquies "*Accordi contrattuali*"

prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento, nonché alla stipulazione delle convenzioni;

- che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D. Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare;

RICHIAMATI

- la L.R. n. 40 del 2005 e smi;

- la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;

- il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020";*

- la delibera DGRT n. 1530 del 19/12/2024 e smi "*Oggetto: Adozione Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del servizio Sanitario Regionale, di cui all'allegato 4 DPCM 12 gennaio 2017, e relative tariffe*;
- il DPCM 12 gennaio 2017 con il quale sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 co.7 del D. Lgs n.502/92;
- la Delibera di Giunta Regionale n.504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- il D.M. del 13/12/2022 "Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n.118 sullo schema di decreto del Ministero della Salute in materia di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- la Delibera G.R.T. n. 1220/2018 "Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate";
- la Delibera G.R.T. n.604 del 06.05.2019 "Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019 – 2021";
- la Delibera G.R.T. n. 1339/2022 "Nuova determinazione tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate";
- la Delibera G.R.T. n. 1168 del 10.08.2020 "Determinazione in ordine all'acquisto di prestazioni da strutture sanitarie private accreditate: adeguamenti a seguito contenzioso";
- il Decreto Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D. Lgs. 101/18 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- il Provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito "Linee guida in materia di trasparenza");

- la Delibera D.G. n 250 del 20.02.2020 "Sistema aziendale Privacy: procedura per la violazione dei dati" cd Data Breach;

- la Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";

- - il Comunicato Presidente ANAC 03.07.2024 "Indicazioni in merito all'inserimento di dati personali nelle informazioni trasmesse alla BDNCP e/o pubblicate sul sito istituzionale delle amministrazioni";

VISTA

- la deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 20/02/2025 *"Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici ambito Firenze e approvazione proroga convenzioni"* con la quale è stato approvato l'Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto all'individuazione di soggetti accreditati per l'acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale del Comune di Firenze, per un tetto finanziario complessivo annuo massimo di € 590.000,00, suddiviso nei vari quartieri, così come di seguito specificato:

- ✓ Quartiere 1 max annuo € 150.000,00
- ✓ Quartiere 2 max annuo € 145.000,00
- ✓ Quartiere 2 max annuo € 210.000,00
- ✓ Quartiere 4 max annuo € 45.000,00
- ✓ Quartiere 5 max annuo € 40.000,00

durata dell'accordo dalla data di sottoscrizione al 31/12/2027, con possibilità di eventuale proroga fino ad un massimo di sei mesi nelle more di una nuova manifestazione di interesse;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 14/05/2025 nella quale, a seguito del verbale della commissione di valutazione del 01/04/2025 sono indicati gli esiti per l'avviso di cui alla suddetta delibera, che individua "**BIOMOLECULAR DIAGNOSTIC S.R.L.**" struttura idonea alla sottoscrizione dell'accordo per l'esecuzione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale di Firenze,

Quartiere 1, presso il punto prelievi ubicato in Firenze, Via Nicola Porpora n. 5, per il quale la struttura è in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Firenze e Decreto Dirigenziale di accreditamento rilasciato da Regione Toscana n. 17236 del 06/10/2021, per il **tetto massimo annuo di € 28.125,00**, assegnato per le annualità 2025-2026-2027, applicando il criterio riportato all'art. 5 dell'avviso "*Il budget definito per ciascun quartiere sarà assegnato alle strutture che hanno presentato istanza, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, e con sede nel quartiere interessato, in proporzione al punteggio ottenuto ed al numero dei soggetti che hanno presentato istanza per tale quartiere, ad esclusione di coloro che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 7 punti",*

TRA

l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**, di seguito denominata "**Azienda**", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 14/05/2025;

E

BIOMOLECULAR DIAGNOSTIC S.R.L., di seguito denominato "**Struttura**", partita IVA 05629870485, con sede legale in Firenze, Via Nicola Porpora n. 5, nella persona del proprio rappresentante legale dott.ssa Regio Anna Maria, domiciliata per la carica presso la struttura stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto del presente accordo concerne l'esecuzione, da parte della Struttura BIOMOLECULAR DIAGNOSTIC S.R.L., di prelievi ematici a favore degli iscritti/domiciliati al Servizio Sanitario Regionale, presso il punto prelievi del presidio ambulatoriale sito in Firenze, Via Nicola Porpora n. 5.

Presso il suddetto punto prelievi è previsto che la Struttura esegua prestazioni di prelievi ematici e consegna campioni biologici per le annualità **2025, 2026 e 2027**, per un tetto economico complessivo, per ciascun anno, pari a **€ 28.125,00**.

Si precisa che, per l'annualità 2025, il tetto massimo di **€ 28.125,00** sarà imputato alle prestazioni erogate nel periodo di vigenza del presente accordo sommate a quelle già erogate in proroga, a partire dal 01/01/2025, così come comunicato con lettera prot. U. 999 del 08/01/2025 e indicato in Delibera D.G. n. 223 del 20/02/2025, nelle more della definizione della manifestazione di interesse.

L'importo assegnato costituisce tetto massimo di spesa, inderogabile.

L'Azienda, secondo gli obblighi di legge relativi alla gestione della spesa pubblica, non può riconoscere importi richiesti per prestazioni erogate oltre l'importo deliberato.

Le prestazioni saranno effettuate per il periodo di durata di cui all'art. 11 del presente accordo, presso il punto prelievo ubicato a **sito in Firenze, Via Nicola Porpora n. 5**, nei giorni e orari di apertura dichiarati nella domanda di partecipazione, nel caso specifico per complessivi n. 4 giorni la settimana, dalle ore 07.30 alle ore 11.00.

In ogni caso, a prescindere da quanto dichiarato, le aperture su ZEROCODE dovranno essere programmate pianificando l'erogazione delle prestazioni rispettando il budget assegnato, senza alcun sforamento, in modo tale da garantire continuativamente l'attività sul territorio per tutte le mensilità e per la durata del presente accordo.

I volumi sopra definiti saranno caricati almeno per l'80% sul Sistema ZEROCODE aziendale, il restante 20%, sempre all'interno del budget assegnato, potrà essere utilizzato per gli accessi diretti per urgenze, con priorità indicata sull'impegnativa.

L'Azienda procederà, per il periodo di riferimento, alla verifica dell'erogato almeno trimestralmente e, su indicazioni del Direttore SOS Coordinamento Sanitario Servizi Zona Firenze e del Direttore Zona Distretto, si riserverà di procedere ad una valutazione per una eventuale rimodulazione del budget residuo, sentiti i soggetti interessati, al fine di garantire un'offerta di prestazioni sanitarie omogenee sul territorio di riferimento in linea con gli standard organizzativi e qualitativi dell'assistenza territoriale.

Art. 3 – Modalità di accesso

Secondo quanto indicato nell'Istruzione Operativa Aziendale "*Gestione amministrativa dei punti prelievo decentrati convenzionati IO.DDEC.08*", consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione del presente accordo, l'accesso al servizio riservato a favore degli iscritti/domiciliati al Servizio Sanitario Regionale è subordinato alla prescrizione tramite ricetta dematerializzata o compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura effettua i prelievi con accesso su prenotazione, tramite il portale online regionale ZEROCODE per almeno l'80% delle prestazioni.

Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze, con priorità indicata sull'impegnativa, in parte minoritaria, al massimo fino al 20% del totale delle prestazioni, e comunque sempre all'interno del budget stabilito.

L'Azienda non riconosce prestazioni in accesso diretto (senza prenotazione) erogate oltre il 20% del volume complessivo assegnato.

Al momento dell'accettazione saranno fornite ai pazienti le indicazioni relative alle modalità di pagamento del ticket - se dovuto -, l'importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto.

L'accettazione avviene utilizzando l'applicativo di accettazione ONIT, od altro software individuato dall'Azienda.

Il pagamento del ticket da parte degli utenti deve essere effettuato a favore dell'Azienda tramite le modalità attualmente previste da quest'ultima, di seguito specificate:

- Portale Regionale IRIS https://iris.rete.toscana.it,
- APP SmartSST;
- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA.

L'Azienda doterà la sede del Punto Prelievi di POS per l'effettuazione dei pagamenti riferiti al ticket per le prestazioni oggetto del presente atto.

Tale modalità dovrà essere utilizzata in via prioritaria rispetto alle altre modalità sopra indicate.

L'Azienda si rivarrà sulla Struttura per le penali eventualmente richieste al Dipartimento Amministrazione Pianificazione e Co.Ge- Area Amministrazione, Bilancio e Finanza dell'Azienda, dal gestore del Servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda USL Toscana Centro a seguito dello smarrimento e/o danneggiamento del suddetto POS da parte del personale operante nel/nei punto/i prelievi.

Il pagamento del ticket deve avvenire esclusivamente prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico. La verifica del pagamento del ticket deve essere svolta dall'Associazione/Istituto ove l'utente si rivolge prima della prestazione stessa.

Con l'assegnazione del POS da parte dell'Azienda alla sede del Punto Prelievo l'esecuzione della prestazione dovrà avvenire esclusivamente dopo il pagamento da parte dell'utente.

Qualora l'Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare alla Struttura stessa.

La Struttura dovrà provvedere alla consegna dei referti.

I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l'invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell'utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono consegnati allo sportello così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l'apposito programma Aziendale dedicato.

Art. 4 – Adempimenti delle parti

Per l'espletamento del servizio la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi del Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020;*
- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante l'applicativo di accettazione ONIT, o altro software che in futuro venga individuato dall'Azienda.;
- personale sanitario addetto all'attività di prelievo;
- l'osservanza, nell'espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell'Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio entro le ore 11:00 del giorno stesso del prelievo o comunque entro l'orario indicato e/o concordato con il referente aziendale del Laboratorio Analisi di riferimento;
- per le sole ricette rosse, la consegna alla SOC Servizi al Cittadino ambito Firenze Empoli che ne curerà l'archiviazione. In base alla vigente normativa per le ricette dematerializzate l'obbligo di conservazione si ritiene assolto dal SAC (Sistema Accoglienza Centrale /SistemaTS) e dal SAR (Sistema Accoglienza Regionale);
- la fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- di garantire l'utilizzo del sistema CUP/ONIT accettatore;

- di stipulare prima della sottoscrizione dell'accordo, una polizza assicurativa, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo).

La Struttura dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- carrello emergenza con "defibrillatore", come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell'attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale.

L'approvvigionamento del materiale di consumo sarà effettuato a cura della Struttura, nella persona del referente appositamente indicato, per singolo punto prelievi

convenzionato e autorizzato, su apposito software, fornito da ESTAR e utilizzato dall'Azienda. Per la richiesta, l'autorizzazione, la formazione, l'installazione del software ed il rilascio delle credenziali la Struttura dovrà seguire quanto indicato nell'*Istruzione operativa per approvvigionamento materiale di consumo punti prelievo convenzionati Estratto da: Procedura Specifica Processo approvvigionamento materiale di consumo punti prelievo convenzionati PS.DSAOT.02 del 22/10/2024* consegnata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5 – Personale e codice di comportamento

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con delibera del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali".

Art. 6 – Incompatibilità

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

La Struttura ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione del presente atto e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. La Struttura si impegna altresì che non sia utilizzato, da parte della stessa, personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nelle strutture, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni Struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo. La Struttura prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiamo esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

Art. 7 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", Allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato C al contratto tra Azienda e Biomolecular Diagnostic S.r.l. per l'ambulatorio sito in Firenze Via Nicola Porpora n. 5, di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento

L'Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti. La tariffa comprende la consegna delle provette, l'accettazione, il prelievo, il trasporto e la consegna del campione presso il Laboratorio Analisi aziendale, le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto. Tale somma comprende la consegna delle provette, l'accettazione, il ritiro del campione biologico, il trasporto e la consegna del campione presso il Laboratorio Analisi aziendale, le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Le prestazioni remunerate saranno esclusivamente quelle inserite nella procedura aziendale ONIT e, in caso sia prevista, procedura dei Laboratori Analisi competenti, e comunque in quella utilizzata e indicata dall'Azienda.

Per il calcolo del dovuto economico alla struttura, viene considerato il prelievo ematico e/o di consegna campioni biologici registrati su ONIT in una medesima giornata per ogni specifico paziente, indipendentemente dal numero di "accettazioni" effettuate dal personale sull'applicativo ONIT nell'arco di una stessa giornata, con esclusione dei prelievi ripetuti relativi ad esami orari (es. Prolattina base e 60 minuti ed in generale le curve da carico o curve da stimolo per le quali ad una singola richiesta sono associati più prelievi).

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

- ✓ dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SdI
- ✓ dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC:

convenzionisoggettiprivati.uslcentro@postacert.toscana.it e
gestioneeconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC della Struttura e delle Mandanti per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di

certificato irregolare della Struttura o della Mandante provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 9 – Polizze Assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo).

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 10 – Verifiche

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 11 – Durata, proroga, inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione e decadenza del contratto

L'accordo contrattuale avrà durata dalla data di ultima sottoscrizione dell'accordo sino al 31/12/2027 fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

L'accordo è prorogabile, alle condizioni originarie, con comunicazione ufficiale inviata a cura dell'Azienda, fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della definizione di nuova procedura per eventuale manifestazione di interesse.

- Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura e dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del 10 del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo, a seguito di monitoraggio e segnalazione della SOC Outsourcing, nel caso in cui la Struttura, nella persona del referente indicato, effettui ordini di beni diversi da quelli specificati nel presente accordo all'art. 4 "Adempimento delle parti", o nel caso in cui l'ammontare dell'ordine non sia proporzionato alle prestazioni erogate, l'Azienda provvederà ad inviare contestazione tramite comunicazione formale e l'importo della spesa sarà addebitato alla Struttura con apposita fattura.

- Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 4 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

- Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dall'accordo prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

- Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC entro congruo termine e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

a) reiterate contestazioni per fatturazione errata;
b) reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
c) sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda;
d) la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro da parte della Struttura;
e) esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi. relativamente alla Mandante o alle Mandatarie.

L'Azienda può risolvere la presente accordo, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

In tutti i casi di risoluzione del presente accordo, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione dell'accordo.

- Decadenza

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

a) ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
b) accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
c) in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
d) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Responsabili dell'accordo

Sono individuati quali Responsabili dell'accordo:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile di Zona Distretto o suo delegato e il Direttore SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze per il territorio di competenza per la gestione ed organizzazione del servizio;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio;
- il Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti amministrativi dell'accordo;
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi per il monitoraggio del materiale di consumo;
- il Direttore SOS Cup Servizio gestione agende e call center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione dati ZEROCODE;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale dott.ssa Anna Maria Regio .

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara). Sarà a cura dell'Azienda comunicare tale codice all'avvenuta sottoscrizione del presente accordo.

L'Azienda ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

Art. 14 – Adempimenti

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al DPGRT n. 79/R del 17.11.2016, compreso – a mero titolo esemplificativo - garantire tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione Strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali
e dell'edificio.

Art. 15 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n. 17 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze. Per quanto non contemplato nella presente accordo si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto 27/05/2025

p. Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato
Dott.ssa Biancarosa Volponi

p. Biomolecular Diagnostic S.r.l.
il legale Rappresentante
Dott.ssa Anna Maria Regio

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005